



**Comune di Voltaggio**  
Provincia di Alessandria

**COPIA**

**Deliberazione n. 29**

**del 08.09.2014 ore 21.00**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** "TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RELATIVA DISCIPLINA, COMPRESA L'INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI, IL PIANO FINANZIARIO E LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE".

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	A
5	MOSSETTI Gianfranco	P
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	CAVO Sandra Maria	P

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

**dibattito così riassunto:**

**Sindaco Michele Bisio:** la TASI è stata introdotta da quest'anno dal governo centrale; le opzioni di finanza locale di questi anni hanno fatto sì che i bilanci comunali dovranno essere coperti quasi esclusivamente da risorse dei Cittadini; descrive la differenza fra i servizi indivisibili e i servizi come l'acquedotto di natura divisibile, in quanto a domanda o come la tassa rifiuti, a tariffa; enuclea i servizi scelti e precisa che il personale allocato è pro quota; la TASI è una tassa nuova ma simile all'IMU; per arrivare alla copertura di circa il 68 per cento del costo dei servizi indivisibili scelti si arriva alle aliquote proposte, da tenere, per legge, collegate a quelle dell'IMU; il bilancio 2014, di imminente approvazione, registra circa 90000 euro in meno per trasferimenti, motivati da circa 50000 euro di sforzo fiscale e 37000 euro in meno per la prima casa; il Comune deve reperire la quasi integralità delle proprie risorse, esclusi 90.000 euro su circa 800.000, dall'imposizione fiscale; la percentuale a carico dei conduttori è stata scelta nel 30 per cento, il massimo previsto dalla legge, per precisa scelta politica; infine, occorrerà spedire al MEF la presente delibera entro il 10 settembre

**Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso:** osserva che molti Comuni hanno deciso di adottare il Regolamento della imposta unica comunale IUC di cui la TASI costituisce articolazione, offrendo un quadro di insieme dei tributi del Comune, sarebbe pertanto stato molto meglio parlare anche in questa sede dell'imposta unica; formula quesiti sull'articolazione finanziaria dei servizi indivisibili, in particolare la ripartizione delle quote di personale con riferimento alla polizia municipale e l'anagrafe) (risposta del **sindaco:** sulla base degli utilizzi effettivi orari destinati alla funzione, in quanto il Cittadino deve avere la percezione della destinazione delle somme), continua **Consigliere Benasso** su quali siano i servizi sociali (risposta del **sindaco:** consorzio CSP), continua **Consigliere Benasso;** in merito al cimitero, a proprio giudizio, purtroppo, tale servizio rappresenta semmai una fonte di entrata per il Comune piuttosto che di spesa e che in ogni caso l'eccedenza delle entrate provenienti dal cimitero, essendo remunerative le concessioni, avrebbe potuto coprire gli investimenti senza ricorso in tale servizio alla TASI; (risposta del **sindaco:** per trasparenza si sono voluti enucleare i costi di tutti i servizi il cimitero ha molti costi, i loculi non sono eterni e la concessione dura trenta anni, inoltre l'utilizzo dell'avanzo economico costituito dai proventi dei loculi deve essere limitato al massimo per il finanziamento delle spese correnti) prosegue **Consigliere Benasso:** sulla protezione civile 800 euro possono essere troppi per quello che si fa o troppo pochi, all'uopo reiterando la richiesta del piano idrogeologico;

prosegue **Consigliere Benasso** affermando che si tratta di considerazioni politiche, in particolare gli sembra eccessivo il due e mezzo per mille sulla prima casa; da una elaborazione operata risulta che la TASI nella misura massima del 2,5 per mille coloro i cui immobili risultano avere una rendita catastale fino alla cifra di 793,65 euro risultano pagare più rispetto alla vecchia IMU, nella quale erano previste detrazioni per la prima casa ora non più previste in sede di TASI; oltre tale rendita, invece, con la nuova TASI si pagherà di meno; da tali calcoli risulta anche che l'immobile con una rendita di 297 euro in precedenza non pagava nulla come IMU ora paga circa 125 euro di TASI; di fatto una tale manovra penalizza immobili magari con rendite alte ma ora abitate da nuclei familiari minimi per le normali vicende della vita, come nel caso di anziani rimasti da soli che si trovano in case grandi; la proposta che intende formulare in alternativa, al fine di eliminare una tale distorsione, è quella di esentare le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7; inoltre ritiene indispensabile, alla luce del meccanismo della

TASI, recuperare un metodo caro all'attuale Sindaco, quello di smascherare le finte prime case dei soggetti dichiarati residenti a Voltaggio ma che non sono effettivamente tali; l'introito recuperato a seguito di una tale operazione, a proprio giudizio, recupererebbe le risorse necessarie a finanziare la proposta alternativa; unitamente, e per la stessa finalità, occorrerebbe aumentare progressivamente l'addizionale oltre la soglia attuale, ma con aumento progressivo, e cioè soltanto per i redditi superiori a 30.000 euro annui; a proprio giudizio, se l'operazione di verifica sulle false residenze si fosse fatta negli ultimi tre mesi, il gettito avrebbe potuto essere recuperato; oggi approvare una TASI di questo tipo sarà sicuramente l'operazione più semplice ma non tiene conto delle fasce deboli se il sindaco rimanda il consiglio per una riflessione disponibili a discutere se no re il consiglio comunale delle tasse

**Sindaco Michele Bisio:** per la prima volta i Comuni sono tenuti a coprire alcuni servizi con una tassa apposita; a fronte di una spesa corrente prevista nel bilancio di Voltaggio per circa 800.000 euro, 710.000 euro sono da reperire con l'imposizione fiscale; l'attuale Amministrazione Comunale si ritrova, oggi, un bilancio che per sei mesi è già un bilancio consuntivo, pertanto non dispone di spazi di manovra; per la prima volta, al di là delle critiche che ricorda per anni e anni di avere fatto dai banchi dell'opposizione, oggi, riconosce che un conto è formulare critiche o anche proposte in qualità di consigliere, un conto è dovere a fare sì che i bilanci quadrino a seguito delle proposte e delle critiche; per un'analisi meglio approfondita va ricordato che i servizi indivisibili dichiarati comportano una spesa di 174.000 euro, di cui 120.000 euro sono previsti come entrata per la TASI; se si fa un ragionamento di utilizzo temporale, nel periodo estivo, quando sono presenti anche i non residenti, dei suddetti 174.000 euro se ne spendono oltre 50.000, circa 1/3; pertanto i Cittadini residenti di Voltaggio usufruiscono di tali servizi per la parte maggioritaria; non solo, se le unità immobiliari costituenti prima casa sono circa 1/3 del complesso immobiliare, applicando ad esse l'aliquota massima di legge, pari al 2,5 per mille, si raggiunge la quota necessaria a coprire meno della metà dei servizi da coprire, e quindi una quota cospicua la devono pagare le cosiddette seconde case; pertanto, la scelta della aliquota TASI relativa alla prima casa è frutto di un attento lavoro di ricerca di riequilibrio fiscale fra soggetti residenti e non residenti, i quali già contribuiscono sull'IMU con l'aliquota di 8,49 per mille; pertanto il peso fiscale è nel complesso piccolo in relazione ai residenti e maggiore sui non residenti; va però sempre ricordato che 710.000 euro costituisce l'introito complessivo da entrate dei contribuenti e che il carico fiscale comprende altresì la tariffa dell'acquedotto e la tariffa dei rifiuti; ritiene che nei tre mesi che l'attuale Amministrazione ha avuto a disposizione per entrare nei complessi meccanismi del bilancio, che per i primi sei mesi del 2014 è ormai un consuntivo, non fosse possibile fare di più; quanto ai temi delle false prime case o delle rendite non corrette; individuare le finte prime case è sicuramente operazione da fare, ma i mesi estivi sono i meno indicati in quanto è possibile che gli interessati in estate siano presenti sul territorio; assicura che a fare data dall'inverno inizieranno i controlli in quanto ritiene che un tale fenomeno sottragga ingiustamente denaro ai cittadini; in merito alla questione dell'addizionale Irpef un ritocco sarà necessario ma con criteri che potranno tenere conto della progressività; in ogni caso i redditi a disposizione non sono tali da consentire coperture significative dei servizi; in ogni caso anche l'utilizzo dell'addizionale irpef costituisce strumento per la redistribuzione dei costi sulle varie categorie di contribuenti;

**Consigliere Repetto Lorenzo Giovanni:** ritiene che l'analisi debba comunque essere fatta, in quanto cinque anni fa si parlava, per i Comuni, di federalismo fiscale, e invece, sulla base della propria esperienza, si sono verificati sempre e solo tagli di trasferimenti da parte dello Stato; ritiene importante quanto detto nella presente seduta, ma invita anche a vedere sul sito del MEF l'esperienza, che ritiene molto esaustiva, fatta da Comuni vicini, quali Novi Ligure, Arquata Scrivia, ma anche Casaleggio Boiro, che hanno approvato delibere molto chiare; invece il Comune di Voltaggio ricorre a criteri forfetari nella determinazione dei costi, come le ore uomo per le spese stradali, che restano comunque non precisi; quando si fa un'allocazione di risorse nel bilancio risulta, oggi, comunque difficile da spiegare ai Cittadini; ritiene responsabilizzante

legare una tassa ad un servizio, perchè nel momento in cui il Cittadino comprende il vincolo che si dà a un'entrata, si sentirà abilitato a sporgere reclami nel momento in cui si riterrà insoddisfatto del servizio medesimo, e potrà esigere una migliore modalità di erogazione; quanto alla problematica delle verifiche sui versamenti ritiene che si tratti di un programma molto difficile da perseguire; l'esperienza con la Comunità Montana, che ha messo, negli scorsi anni, a disposizione una propria professionalità, gli ha insegnato la grande difficoltà dell'effettuazione dell'operazione delle verifiche dell'ICI; ora auspica che con l'ausilio del programma di rilevazione del territorio mediante aerofotogrammetria sarà più facile l'individuazione degli evasori; ritiene molto difficile ottenere un quadro definitivo da quanto espresso nella presente seduta, ma si fida di quanto affermato circa l'impossibilità di andare oltre il termine di mercoledì; tuttavia in assenza del bilancio l'adozione della delibera costituisce una difficoltà ed è un concetto molto pesante da fare passare;

**Sindaco Michele Bisio:** risponde che se avesse potuto avrebbe volentieri evitato una manovra così impostata, ma in tre mesi una nuova Amministrazione non può fare quello che i predecessori non fecero in cinque anni, e cioè le verifiche dell'IMU e della Tarsu, il controllo delle false residenze, la verifica delle rendite; siccome tali operazioni non risultano mai operate non è possibile fare diversamente, mentre si potrà ragionare relativamente al 2015; ricorda che l'esercizio 2014 per l'attuale Amministrazione per un 50 per cento corrisponde ad un consuntivo ereditato da altri; annuncia che il bilancio sarà presentato nei termini, ma con la novità di un'assemblea pubblica aperta a domande da parte delle persone cui saranno fornite le adeguate risposte; annuncia che sarà consentita addirittura la presentazione di emendamenti; non vede, allo stato attuale, altre possibilità per il rispetto degli equilibri finanziari; certo non si potranno evitare le proteste ma spiegheremo i dati altresì dell'acquedotto, della TARI, dei mancati incassi, che costituiscono componenti negative da finanziare con i tributi;

**Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso** precisa che i calcoli precedentemente illustrati non sono stati fatti in solitario ma con uno staff adeguato; stasera non si può votare favorevolmente in quanto la sensazione del gruppo di Minoranza è quella di essere afferrati per il collo all'ultimo momento mettendoli davanti ad un fatto compiuto; se si fosse potuto interloquire o ritoccare le aliquote la situazione sarebbe diversa, ma oggi, avallare con voto favorevole un cappio sarebbe un tradimento del mandato a favore per i Cittadini; ribadisce la sperequazione in relazione alle rendite e la proposta di aumento dell'addizionale Irpef rivolto ai più abbienti;

**Sindaco Michele Bisio:** richiede che non sia più usata l'espressione "cappio"; **Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso:** allora, da ora in poi, no a espressioni rivolte alla Minoranza e udite in occasioni precedenti quali "terrorismo psicologico", "allarmismo", "ora o mai più", "aut aut";

**Consigliere Repetto Lorenzo Giovanni:** cappio è una terminologia anche economica, quindi non vede problemi;

**Consigliere Mauro Di Benedetto:** valutata la discordanza fra le aliquote delle case di pregio, ville e castelli, chiede un emendamento finalizzato a portare per tali tipologie l'aliquota al massimo;

**Sindaco Michele Bisio:** non essendoci, allo stato attuale, prime case di tale genere si può fare e resterà a livello di principio;

**Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso:** si dichiara favorevole su quello che inciderà su immobili di maggiore consistenza e su redditi alti, ma tale scelta non può fare mutare posizione sul voto contrario, essendo tale posizione mutabile soltanto ove il Sindaco accolga la proposta di rinviare l'approvazione ai fini di valutare le proposte alternative operate dalla Minoranza;

**Sindaco Michele Bisio:** non essendo possibile l'accoglimento della richiesta della Minoranza per questione di imminenza di scadenza dei termini, afferma che questo sarà l'ultimo anno in cui si arriva, come sempre, a ridosso delle scadenze, il bilancio non verrà più predisposto a settembre, al massimo entro il mese di marzo, e questo anche a costo di contenere errori che renderanno necessarie successive variazioni;

**Segretario Comunale:** vero tutto quanto ascoltato, ma la vicenda TASI dimostra per l'ennesima volta la non correttezza dei rapporti fra lo Stato e i Comuni, che subiscono tagli finanziari e modifiche strutturali dei propri tributi con cadenza annuale, ed anche più ristretta, una situazione che si ripercuote sul contribuente in violazione ai principi costituzionali in materia fiscale; la TASI altro non è se non l'IMU, a propria volta derivata dall'ICI; con scelta discutibile, essendo coerente, e in linea con esempi europei, la fiscalità locale basata sul cespite immobiliare, il legislatore, nel 2008, ha proceduto all'abolizione dell'ICI sulle prime abitazioni; in piena coerenza con tale scelta, la riforma federalista (decreto legislativo 23 del 2011) ha istituito l'imposta unica municipale, che non si applica alle prime abitazioni; tuttavia, il decreto cosiddetto Salva Italia (decreto legge 201/2011) ha reintrodotta l'IMU sulle prime case, salvo, nel 2013, con un criticabile balletto sulla testa del contribuente e dei Comuni, quattro decreti legge hanno disposto la nuova cancellazione dell'IMU sulla prima casa; è chiaro a tutti che la TASI altro non è se non l'IMU sotto altro nome, e ne è prova il continuo rimando del legislatore alla disciplina dell'IMU; la TASI si applica anche alle prime abitazioni è conseguenza necessaria al sostanziale azzeramento del trasferimento compensativo per l'abolizione dell'IMU sulla prima casa istituito nel 2013;

**Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso:** concorda che l'incertezza del diritto regna sovrana in Italia e un caso recente della propria esperienza è costituito dal caso di questa estate in materia di pensionamenti nel settore scuola;

**Sindaco Michele Bisio:** il Consigliere Paola Merlo e la ragioniera hanno identificato le prime e le seconde case in tempi da record nell'ultimo mese, in quanto l'eredità amministrativa del database dell'ICI, poi IMU, ricevuta dall'attuale Amministrazione ad opera della precedente era molto carente, nonostante tale database fosse necessario per elaborare, senza sbagliare, le forchette della TASI;

**su proposta del Sindaco**

**Su redazione del segretario comunale**

**Su testi comprendenti emendamento proposto da Consigliere Di Benedetto**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 1 comma 444 L. 228/2012, e in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di procedere all'adozione degli atti di riequilibrio del bilancio;

**DATO ATTO CHE** il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2014, differito inizialmente al 28.02.2014 con D.M. del 19.12.2013, poi al 30.04.2014 con D.M. del 13.02.2014, ulteriormente differito al

31.07.2014 dall'articolo 2-bis D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, è stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014 ai sensi del D.M. 18.07.2014;

**VISTO** l'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, per quanto non regolamentato applicandosi le disposizioni di legge vigenti;

**VISTO** l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO**, in materia di TASI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 669 a 678, 681, 682, 687, 688, a ai sensi del quale:

- il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma 669 come sostituito dall'articolo 2 comma 1 D.L. 16/2014);
- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 (comma 671);
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (ibidem);
- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (comma 672);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 673);
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) (comma 675);
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille (comma 676);
- il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (ibidem);
- il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile) (comma 677);
- per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (ibidem);
- per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote possono essere superati i limiti citati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 13 D.L. 201/2011 (comma 677, come modificato dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'uno per mille di cui al comma 676 (comma 678);
- nel caso in cui l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, l'occupante versando nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e

677, e la restante parte essendo corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (comma 681);

- ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (comma 687);

**VISTO** l'articolo 1 comma 682 L. 147/2013, ai sensi del quale la potestà regolamentare del Comune ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, concerne, per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**VISTO** l'articolo 1 comma 679 L. 147/2013, che prevede che il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, e di aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, fra l'altro, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**VISTO**, ora, il comma 688, come riscritto dall'articolo 1 comma 1 lettera b) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente, modificato dall'articolo 4 comma 12-quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, in merito al versamento della TASI, ai sensi del quale, in particolare:

- esso è effettuato, in deroga all'articolo 52 D.Lgs. 46/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale, peraltro, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
- è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9 comma 3 D.Lgs. 23/2011, e, pertanto, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, a tal fine il Comune essendo tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. 360/1998 e s.m.i.;
- in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

**DATO ATTO CHE**, per il solo anno 2014, ai sensi del detto comma 688, come modificato, in relazione alla TASI, in deroga a quanto precede:

- il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. 360/1998 e s.m.i. alla data del 31 maggio 2014;
- nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., alla data del 18 settembre 2014, a tal fine i Comuni essendo tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre

2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- la TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale;

**DATO ATTO**, altresì, che, nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi della citata normativa:

- il termine utile per procedere alla deliberazione delle tariffe, fra l'altro, della TASI per l'anno 2014, nonché per l'approvazione del relativo regolamento, facente parte del Regolamento della IUC, è fissato, allo stato, al 31 luglio 2014, termine al quale è differita l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali in relazione all'anno 2014;
- l'individuazione, ai fini della TASI, dei servizi indivisibili, dei costi relativi da coprire, della percentuale di copertura, nonché l'articolazione delle aliquote, è demandata alla autonomia regolamentare del Comune;
- per contro, il regime del versamento, in ragione delle disposizioni normative citate, con particolare riferimento al comma 688 modificato dal D.L. 16/2014, comporta la determinazione all'aliquota base ex lege nella misura dello uno per mille in assenza di diversa deliberazione del Comune, e, specialmente, in assenza di diversa deliberazione ad opera del Comune, il differimento del pagamento della TASI relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale, in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014;
- l'approvazione del bilancio di previsione in seduta odierna esige l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe delle entrate tributarie costituenti la IUC, salva possibilità di variazione in caso di differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RITENUTO**, conseguentemente, necessario procedere con la presente deliberazione, avente natura regolamentare, all'individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

- illuminazione pubblica € 37.600,00;
- manutenzione strade pubbliche, compreso sgombero neve, videosorveglianza e quota parte spesa personale adibito al servizio viabilità € 41.000,00;
- servizio di polizia locale € 10.300,00 (quota parte del personale addetto);
- servizio di protezione civile € 800,00;
- scuola materna ed elementare e contributo per trasporto pubblico utilizzato dagli studenti € 28.700,00;
- parchi e servizi per la tutela del verde € 12.300,00, compresa quota parte spesa personale;
- servizi nel settore sociale € 14.900,00;
- trasporti pubblici locali e servizi connessi € 9.500,00;
- servizio anagrafe e stato civile, quota parte personale € 8.300,00;
- servizio cimiteriale € 10.900,00;

**RITENUTO**, in considerazione della determinazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, opportuno procedere all'istituzione dell'imposta unica comunale IUC in relazione alla TASI, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di opzioni fiscali, sulla base del piano finanziario della TASI, stabilendo, in sede di atto regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, che la copertura del costo, pari, ai sensi di quanto precede, a euro 174.300,00 ammonti al 68,85 pari a euro 120.000,00, e, conseguentemente, procedere:

- a stabilire l'applicazione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, determinando l'aliquota nella misura del **2,5 per mille** per le abitazioni principali con relative pertinenze e per le unità immobiliari ad esse equiparate, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- a stabilire l'applicazione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze determinando l'aliquota nella misura dell' **2 per mille**;



- a stabilire l'applicazione della TASI per tutti gli altri immobili ed aree edificabili, determinando l'aliquota nella misura dell' **1,50 per mille** per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;
- a stabilire l'applicazione della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 214/2011, e successive modificazioni, determinando l'aliquota nella misura dell' **1 per mille**;

**RITENUTO**, ai sensi dell'articolo 1 comma 681 L. 147/2013, in sede della presente deliberazione, avente natura di atto regolamentare, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**DATO ATTO CHE** l'opzione tiene conto della correlativa opzione in materia di aliquote dell'IMU, nel rispetto del vincolo previsto dall'articolo 1 comma 677 L. 147/2013, concernente la sommatoria delle aliquote della TASI e dell'IMU relative a ciascuna tipologia di immobile, affinché la medesima non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle dette tipologie;

**DATO ATTO CHE** resta ferma la facoltà di cui all'articolo 193 comma 2 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 1 comma 444 L. 228/2012, è lasciata impregiudicata, peraltro, la possibilità di modifica entro il termine, ut supra, previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** lo schema di regolamento per la disciplina della IUC, limitatamente alla disciplina della TASI, predisposto dal segretario comunale, nel testo Allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale ad ogni legale effetto;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 239 lettera b) numero 7) D.Lgs. 267/000, l'organo di revisione contabile ha provveduto ad esprimersi;

**VISTI:**

- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- presenti: 10;
- astenuti 0;
- votanti: 10;
- voti favorevoli: 07;
- contrari 03 (**BENASSO Giuseppe REPETTO Lorenzo Giovanni CAVO Sandra Maria**);

#### DELIBERA

- Di istituire, a decorrere dal primo gennaio 2014, nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC), la tassa sui servizi indivisibili (TASI), procedendo all'approvazione del relativo regolamento nel testo Allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale ad ogni legale effetto;
- Di individuare, in sede della presente deliberazione, avente natura di atto regolamentare, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, i servizi indivisibili da finanziare mediante la TASI prestati dal Comune Voltaggio, con indicazione analitica dei relativi costi, nei seguenti:
  - illuminazione pubblica € 37.600,00;
  - manutenzione strade pubbliche, compreso sgombero neve, videosorveglianza e quota parte spesa personale adibito al servizio viabilità € 41.000,00;
  - servizio di polizia locale € 10.300,00 (quota parte del personale addetto);
  - servizio di protezione civile € 800,00;
  - scuola materna ed elementare e contributo per trasporto pubblico utilizzato dagli studenti € 28.700,00;
  - parchi e servizi per la tutela del verde € 12.300,00, compresa quota parte spesa personale;
  - servizi nel settore sociale € 14.900,00;
  - trasporti pubblici locali e servizi connessi € 9.500,00;
  - servizio anagrafe e stato civile, quota parte personale € 8.300,00;
  - servizio cimiteriale € 10.900,00;

- Di stabilire, ai sensi dell'articolo 1 comma 682 L. 147/2013, per l'anno 2014, in sede della presente deliberazione, avente natura di atto regolamentare, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati al punto 2. del presente dispositivo coperti con la TASI pari al 68,85 per cento, per introito presunto di euro 120.000,00;
- Di stabilire, in sede della presente deliberazione, avente natura di atto regolamentare, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, le seguenti aliquote del Comune di Voltaggio:
  - aliquota TASI relativa ad abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 (abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 D.Lgs. 139/2000 per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): **2,5 per mille**;
  - **2 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
  - **1,5 per mille** per tutti gli altri immobili e aree edificabili;
  - **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni.
- Di stabilire, ai sensi dell'articolo 1 comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to (Bisio Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

*Parere espresso da parte del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

*Parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE:*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Caterina Rosa Traverso)

**COMUNE DI VOLTAGGIO**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

**ARTICOLO 1. OGGETTO**

**ARTICOLO 2. ISTITUZIONE**

**ARTICOLO 3. PRESUPPOSTO**

**ARTICOLO 4. SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE**

**ARTICOLO 5. BASE E VALORE IMPONIBILE**

**ARTICOLO 5-BIS. DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI E AREE FABBRICABILI.**

**ARTICOLO 6. ALIQUOTE**

**ARTICOLO 7. SOGGETTO ATTIVO**

**ARTICOLO 8. SOGGETTI PASSIVI**

**ARTICOLO 9. DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE**

**ARTICOLO 10. ESENZIONI**

**ARTICOLO 11. RIDUZIONI**

**ARTICOLO 11-BIS DETRAZIONI**

**ARTICOLO 12. DICHIARAZIONE**

**ARTICOLO 13. RISCOSSIONE VOLONTARIA**

**ARTICOLO 14. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO**

**ARTICOLO 15. FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**ARTICOLO 16. RINVIO ALLA DISCIPLINA DELL'IMU**

**ARTICOLO 17. RINVIO ED ADEGUAMENTO DINAMICO**

**ARTICOLO 18. EFFICACIA.**

## **ARTICOLO 1. OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (d'ora innanzi: TASI o anche tributo), disciplinata dall'articolo 1 commi da 669 a 679 della Legge 147 del 2013, e s.m.i. (d'ora innanzi: L. 147/2013), costituente, ai sensi dell'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, componente dell'Imposta unica comunale riferita al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e s.m.i. [d'ora innanzi: D.Lgs. 446/1997] e tiene conto dei principi stabiliti Legge 212 del 27 luglio 2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente (d'ora innanzi: L. 212/2000).
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si rimanda alla disciplina dell'articolo 1 commi da 669 a 700 L. 147/2013, in materia di imposta unica comunale, per le norme applicabili, nonché alla disciplina dell'Imposta municipale propria IMU, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari, anche comunali, vigenti.

## **ARTICOLO 2. ISTITUZIONE**

1. A decorrere dal primo gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, come individuati dalla deliberazione annuale, avente natura regolamentare, di definizione delle aliquote del tributo, di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 3. PRESUPPOSTO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a titolo dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, oppure la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

## **ARTICOLO 4. SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE**

1. Nell'ambito della deliberazione annuale, avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, di definizione delle aliquote del tributo, di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, sono determinati i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto.

## **ARTICOLO 5. BASE E VALORE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, come prevista dall'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., e dalla normativa in tale sede richiamata, e secondo le precisazioni indicate dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU.
2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano le riduzioni del valore della base imponibile prevista dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU.
3. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

4. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
5. È in ogni caso assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU ed ai sensi dell'articolo 5-bis del presente regolamento.
6. Sono esenti dalla TASI i terreni agricoli nell'integralità del territorio comunale, trattandosi di comune classificato montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

#### **ARTICOLO 5-BIS. DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI E AREE FABBRICABILI.**

1. Ai fini della TASI valgono le definizioni di abitazione principale, fabbricati e aree fabbricabili previste dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU.
2. Ai fini dell'equiparazione alle abitazioni principali di particolari tipologie di unità immobiliari valgono le definizioni di cui all'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011.

#### **ARTICOLO 6. ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale, annualmente, entro il termine fissato dalle disposizioni statali per l'approvazione del bilancio di previsione, approva, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, le aliquote della TASI in conformità ai servizi indivisibili resi, individuati dall'articolo 4 del presente Regolamento, ed in relazione ai relativi costi, individuati, di anno in anno, unitamente al relativo tasso di copertura, in sede della medesima deliberazione consiliare.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006 le aliquote della TASI già deliberate possono essere comunque variate, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo anche nel caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione.
3. In ogni caso, nella determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale rispetta i vincoli indicati nell'articolo 1 commi 677 e 678 L. 147/2013, ed eventuali ulteriori dettati dalla normativa al momento vigente.
4. Per l'anno 2014, l'aliquota della TASI è indicata nella misura del:
  - a) **2,5 per mille** per le abitazioni principali con relative pertinenze e per le unità immobiliari ad esse equiparate, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - b) **2 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
  - c) **1,5 per mille** per tutti gli altri immobili e aree edificabili;
  - d) **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 7. SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Voltaggio, allorchè sul suo territorio insista, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

3. Il tributo è applicato anche agli immobili situati in zone di confine.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

#### **ARTICOLO 8. SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta dal possessore, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o dal detentore a qualsiasi titolo delle unità immobiliari assoggettabili al tributo di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, i medesimi possessori e detentori sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, in particolare come detentore qualificato da un contratto di locazione o di comodato, il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. La disposizione del comma 3 del presente articolo non si applica nel caso l'occupante faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, in tale caso l'obbligazione tributaria rimane a carico esclusivo del solo possessore.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento di obbligazione tributaria unica a carico dei compossessori o codetentori.
6. In caso di pluralità di detentori sussiste vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica, o, comunque, tra coloro che usano in Comune l'immobile.
7. Il coniuge assegnatario è soggetto ad obbligazione tributaria per intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita, per l'anno 2014, nel 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui all'articolo 6 del presente regolamento e calcolata sulla base delle condizioni oggettive e soggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
9. Resta inteso che nel caso di detenzione di casa coniugale a titolo di locazione, il coniuge eventualmente assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto alla sola obbligazione tributaria a titolo di occupante ai sensi del comma 8 del presente articolo.
10. In ogni caso, all'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare medesima non si applica l'eventuale detrazione stabilita relativamente all'abitazione principale.
11. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, intendendosi per durata del contratto di locazione finanziaria il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
12. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel

corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

13. Al fine del conteggio dei mesi di possesso o di detenzione si computa per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
14. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **ARTICOLO 9. DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE**

1. La TASI è corrisposta in base a aliquota commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. In relazione all'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione o del possesso, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 10. ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla TASI tutti gli immobili indicati come esenti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi dell'articolo 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011 e dalla normativa vigente, come eventualmente specificati dal Regolamento Comunale per l'imposta municipale propria IMU.

#### **ARTICOLO 11. RIDUZIONI**

1. Non sono previste riduzioni della TASI.

#### **ARTICOLO 11-BIS DETRAZIONI.**

1. Non sono previste detrazioni della TASI.

#### **ARTICOLO 12. DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imposta municipale propria, come previste dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi fino a che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto ministeriale.
4. In caso di modificazioni indicate dal comma 2 del presente articolo la dichiarazione va presentata nei termini di cui al comma 5 del presente articolo.
5. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.



6. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
7. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
8. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, valgono anche con riferimento alla TASI.
9. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TIA, della TARES e della TARI, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione d'imposta dovuta dall'occupante.
10. Rimane dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
11. Devono formare oggetto di dichiarazione, nel termine indicato al comma 5 del presente articolo, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'Imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze.
12. Costituisce eccezione all'obbligo di cui al comma 11 del presente articolo il caso dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto acquisita d'ufficio dall'anagrafe della popolazione residente.

### **ARTICOLO 13. RISCOSSIONE VOLONTARIA**

1. La riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Comune con modalità idonee ad assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

### **ARTICOLO 14. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO**

1. In deroga all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, oppure mediante apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
2. È facoltà del Comune, ove le misure organizzative lo consentano, di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tale senso, il soggetto passivo è tenuto comunque al versamento del tributo in regime di autoliquidazione.
3. I versamenti del tributo sono effettuati, in due rate di pari importo, alle medesime scadenze fissate per l'Imposta municipale propria, in particolare,
4. per la prima rata, entro il 16 giugno e, per la seconda rata, entro il 16 dicembre dell'anno di imposta.
5. Resta nella facoltà del soggetto passivo effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, fatto salvo il disposto del comma 4 del presente articolo.
6. il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, il versamento della rata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre dell'anno di

imposta, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre applicandosi gli atti adottati per l'anno precedente.

7. Per l'anno 2014 il versamento della prima rata del tributo è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base della deliberazione concernente le aliquote e le detrazioni, nonché del presente regolamento, pubblicata nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998 alla data del 18 settembre 2014, o in diversa data stabilita dalla normativa vigente.
8. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo, ma, con riferimento all'articolo 8 del presente regolamento:
  - a) in caso di più possessori ciascuno di essi effettua il versamento in ragione della propria percentuale di possesso;
  - b) il detentore titolare del rapporto giuridico legittimante l'utilizzo dell'immobile effettua il versamento della quota del tributo di propria competenza per intero;
  - c) in caso di pluralità di detentori, ciascuno di essi effettua il versamento in ragione della propria percentuale di detenzione a condizione che sia formalizzata, con atto scritto, la ripartizione della percentuale di utilizzo.
9. In deroga a quanto previsto dal comma 7 del presente articolo si considerano comunque regolari i versamenti effettuati dal contitolare o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri contitolari o titolari di diritti reali di godimento, a condizione che:
  - a) l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
  - b) venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo 13,
  - c) l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - d) vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
10. Nei casi previsti dal comma 8 del presente articolo i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
11. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
12. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, l'imposta dovuta potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
13. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 3,00 euro, tale importo intendendosi riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **ARTICOLO 15. FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile della gestione del tributo, cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo è individuato nel novero di personale dipendente, dotato della professionalità corrispondente alle categorie professionali C o D, di cui alle declaratorie allegate al C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali stipulato in data 31.03.1999.
3. Il funzionario responsabile della gestione del tributo è il soggetto che, salva diversa disposizione, rappresenta il Comune nei rapporti con il contribuente, sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di

esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

4. Il funzionario responsabile della gestione del tributo, ove rivesta la categoria D ai sensi del comma 2 del presente articolo, e fatta salva diversa opzione in merito da parte della Giunta Comunale, anche in relazione a casi di particolare complessità o rilevanza, rappresenta in giudizio il Comune nelle cause presso la giurisdizione tributaria.

#### **ARTICOLO 16. RINVIO ALLA DISCIPLINA DELL'IMU**

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi, le rateazioni, i poteri accertativi del Comune, il ricorso alla dichiarazione sostitutiva e il contenzioso si opera espresso rimando alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU.

#### **ARTICOLO 17. RINVIO ED ADEGUAMENTO DINAMICO**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono abrogate e sostituite automaticamente, senza necessità di espressa modifica, in caso di incompatibilità con sopravvenute disposizioni normative sovraordinate.

#### **ARTICOLO 18. EFFICACIA.**

1. Il presente regolamento dispiega efficacia **dal primo gennaio 2014.**

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio ([http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo\\_lista.php](http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php)) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **10/09/2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **25/09/2014**.

Dalla Residenza Comunale, li **10/09/2014**.

**IL MESSO COMUNALE**

F.to ( *Roberto Carrea* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )

Copia conforme all' originale.

Voltaggio, li 10 settembre 2014

Il Funzionario Incaricato

